



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del lavoro,
dott. Roberto RIVERSO, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta a ruolo il 05.01.2005 al n. 14/2005 del registro
generale contenzioso promossa da :

- DELFINO PAOLA

rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Marino del foro di Genova e
dall'Avv. Maria Grazia Guardigli del foro di Ravenna ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federica Bacigalupo in Ravenna,
Via Della Lirica n. 61, giusta delega a margine del ricorso introduttivo;

----- *- attore - ricorrente*

c o n t r o

- CREAZIONI FRANCA S.P.A. (già CREAZIONI FRANCA srl)

con sede in Ravenna Via Dismano n. 118/G

in persona del legale rappresentante pro tempore signora Franca Mentana
rappresentata e difesa in forza di procura resa in calce al presente atto
dall'Avv. Loreno Magni ed elettivamente domiciliata in Ravenna, presso e
nello studio dell'Avv. Manlio Grilli in Via Teodorico n. 7;

convenuta

Oggetto: licenziamento.

C o n c l u s i o n i

All'udienza del 25.10.2005, i procuratori delle parti hanno così concluso:

- per la parte ricorrente: “ Dichiarare intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, con inquadramento nel terzo livello CCNL commercio, o quello meglio visto, e al pagamento delle retribuzioni dal dì del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, e quindi fino a tutto il novembre 2004 E. 2.847,00 X 8 mesi = 22.776,00, o la somma maggiore o minore meglio vista; -
- alternativamente dichiarare tenuta e condannare la ditta Creazioni Franca s.r.l. al pagamento dei seguenti importi: E. 5.475,00 per indennità di preavviso; - E. 875,78 a titolo di T.F.R.; - E. 14.235,00 a titolo di indennità ex art. 2 L. 108/90 in difetto di riassunzione, e così E. 20.585,78, o le somme maggiori o minori meglio viste, ai singoli titoli e complessivamente – in ulteriore alternativa, dichiarare intervenuto tra le parti un contratto di lavoro subordinato a termine illegittimamente risolto prima della scadenza, e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento delle seguenti somme: - E. 11.388,00 per retribuzioni non corrisposte fino alla scadenza; - E. 1.314,00 per T.F.R., e così complessivamente – E. 12.702,00, o le somme maggiori o minori meglio viste, ai singoli titoli e complessivamente. In denegato subordine – dichiarare illegittimamente risolto prima della scadenza del 02.08.2004 il contratto di lavoro a progetto all. 1 e per l'effetto: - dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento di E. 11.388,00 a titolo di compensi residui fino alla scadenza, o la somma maggiore o minore meglio vista. Con rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate da ogni

scadenza al saldo”.

- per la parte convenuta: “Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione rejeta, Voglia l’Ill.mo Tribunale Civile adito così valutare e decidere: - nel merito – in via principale – accertare e dichiarare l’infondatezza in fatto ed in diritto delle domande tutte svolte dalla ricorrente e, per l’effetto, emettere pronuncia di integrale rigetto delle medesime; - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario ex art. 14 TPF; in via subordinata – nella denegata ipotesi di accoglimento dell’avversaria domanda, previamente accertata l’applicabilità dell’art. 18 l. 300/1970 al rapporto di lavoro descritto in narrativa, in virtù della consistenza numerica dei lavoratori impiegati inferiore alla soglia ivi prevista, nel caso in cui si ritenesse sussistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato o si accertasse l’illegittimità del recesso operato nel contratto di lavoro a progetto, accertare e determinare l’entità delle pretese economiche a vario titolo vantata dalla ricorrente tenendo conto delle somme comunque percepite dalla stessa per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro autonomo per cui è causa, ovvero di quelle che avrebbe potuto percepire usando l’ordinaria diligenza; - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario ex art. 14 TPF;

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 15.1.2005 Delfino Paola adiva questo giudice del lavoro contro la società Creazioni Franca s.r.l. e sosteneva:

- di aver lavorato per la società convenuta - che si occupa della vendita, principalmente in Italia, di peluches, che vengono fatti produrre principalmente in Cina – dal 21.01.2004 al 06.04.2004, data in cui era stata licenziata senza preavviso;
- che la ditta Creazioni Franca srl, in data 02.02.04 le aveva fatto sottoscrivere un contratto di lavoro a progetto (prodotto in atti, sub all. 1);
- che in realtà, come indicato sopra, ella aveva cominciato a lavorare in data antecedente a quella indicata nel progetto, e precisamente in data 21.01.04; e per questo motivo la retribuzione formalmente imputata dall'art. 4.1 del contratto alla prima mensilità era superiore alle altre (€.
 $3.501 - 2.847 = 654$ in più);
- che il contratto non aveva ad oggetto alcun progetto e non era finalizzato ad alcun risultato nei sensi e nei modi voluti dalla legge; lo stesso allegato al contratto, che avrebbe dovuto individuare il progetto, conteneva solo “vacue parole”, le quali non identificavano nulla di specifico, secondo la nuova tipologia lavorativa identificata dalla l. 30/03, se non che la ricorrente avrebbe dovuto essere preposta all'ufficio commerciale;
- che in realtà la società aveva redatto pure un mansionario (all. 2), dal quale si evince che le era conferita solo un'attività impiegatizia di tipo subordinato, senza nessun progetto specifico;
- che infatti in un primo tempo aveva gestito il centralino telefonico dove arrivavano le telefonate degli agenti e dei clienti riforniti in tutta Italia, per qualsiasi tipo di problematica inerente le forniture (solleciti, contestazioni di non conformità, di difetti, comunicazioni di giacenze presso i magazzini

dei corrieri sul territorio nazionale);

- che dopo aver svolto questa prima attività venne destinata alla fatturazione;

- che aveva svolto le stesse attività sotto la direzione gerarchica della signora Franca Mentana che le impartiva le direttive di massima e specifiche;

- che aveva sempre lavorato presso la sede dell'azienda, utilizzandone i mezzi, scrivania, telefono, fax, sistema informatico, cancelleria, ecc.. integrata e a diretto contatto con gli altri dipendenti dell'azienda;

- che osservava il seguente orario di lavoro: 8.30 – 12.30 / 14.30 – 18.30; ed aveva goduto di ferie tra il 14.02 e il 22.02.04;

- che con nota datata 01.04.04 (all.3), la società convenuta aveva risolto il rapporto con decorrenza dal 06.04.04;

- che la ditta convenuta aveva almeno 11 dipendenti, anche se ella non era in grado di indicarne il numero esatto, non conoscendo la natura del rapporto legante i vari lavoratori impiegati alla società.

Sulla scorta delle premesse, la ricorrente sosteneva che il contratto di lavoro a progetto mascherava un contratto di lavoro subordinato perché il progetto non deve riguardare “funzioni ordinarie “ e perché comunque le mansioni da ella svolte non riguardavano il progetto delineato nel contratto; che in ogni caso ai fini della decisione della causa risultavano assorbenti le questioni di nullità sollevate per il fatto che il rapporto era iniziato prima della sua formalizzazione nel contratto. Chiedeva pertanto in via principale l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe ivi compresa l'applicazione dell'art.18 dello statuto. In subordine chiedeva la

corresponsione delle somme dovute per aver la società receduto in via anticipata rispetto alla scadenza del termine fissato al contratto di lavoro a progetto, in ipotesi ritenuto esistente e valido.

Si è costituita nel giudizio la società convenuta opponendosi all'accoglimento della domanda di cui contestava la fondatezza sia in fatto sia in diritto; in particolare osservava che il contratto a progetto era stato concluso il 2.2.2004 prima dell'inizio dell'attività di lavoro, alle condizioni ivi stabilite relativamente al compenso, all'autonomia della lavoratrice, alla possibilità di recesso anticipato con preavviso, al contenuto del progetto. La società ribadiva altresì che nel periodo di lavoro la ricorrente si era effettivamente dedicata alla realizzazione dell'ufficio commerciale come da progetto redatto in conformità alle prescrizioni del d.lgs. 276/2003 ed in piena autonomia.

La causa è stata istruita con il deposito di documenti e l'assunzione di testimonianze; quindi è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

1. Si impone in via preliminare la soluzione della questione di nullità che pare adombrata dalla difesa attorea (ancorché nel ricorso non ve ne sia una chiara prospettazione) sulla base dell'assunto che il rapporto di collaborazione a progetto di cui si tratta avrebbe avuto inizio prima della stipula del contratto.

Si tratta di una questione che non è adeguatamente comprovata in fatto; e che risulta comunque infondata in diritto (sia nelle premesse, che nelle conclusioni).

Sotto l'aspetto giuridico va anzitutto osservato che l'art. 62 del d.lgs 276/2003 stabilisce che *“il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi...”*.

Com'è reso evidente dalla stessa lettera adoperata la norma detta un requisito di forma ad probationem (“ai fini della prova”), in difetto del quale il contratto di lavoro a progetto rimane comunque valido sul piano sostanziale, e non si verifica quindi alcuna nullità (né, tanto meno, conversione in altro tipo di contratto); derivandone da ciò che si potrebbe lavorare a progetto anche prima della redazione del contratto per iscritto o senza mai redigere alcuno scritto; senza altre conseguenze diverse dalle limitazioni dettate in materia probatoria in mancanza dello scritto e rilevanti unicamente sul terreno processuale (artt. 2725, 2724 n.3, 2729 c.c.; salva ed impregiudicata, sempre, la questione se nel rito del lavoro il giudice sia abilitato dalla legge a superare le stesse restrizioni probatorie, come letteralmente sembrerebbe autorizzare l'art. 421 c.p.c.).

2. La difesa attorea asserisce invece che il contratto di lavoro a progetto sarebbe sottoposto alla forma scritta essenziale ad substantiam (e che la sua mancanza comporterebbe la conversione in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato); mentre la forma ad probationem sarebbe riferita solo agli elementi che la norma indica come contenuto del contratto di collaborazione.

Per rilevare l'infondatezza di questa tesi basterebbe rilevare che nel diritto civile è regola (a cui sul punto non sfugge nemmeno il diritto del lavoro) che il contratto si consideri a forma libera; mentre la forma a pena di nullità deve essere specialmente indicata dalla legge (ex art.1350 n.13 c.c.)

ovvero prevista dalle parti (convenzionalmente ex art.1352 c.c.). Ad ogni modo la tesi sostenuta dalla difesa attorea mira a configurare la fattispecie del contratto di lavoro a progetto in modo duplice sotto il profilo formale (il contratto di lavoro appunto ad *substantiam*; il progetto ad *probationem*); senza che però nulla all'interno della norma autorizzi una distinzione di tale natura: sia perchè la forma ("*ai fini della prova*") è riferita allo stesso contratto di lavoro; sia perché gli elementi per cui la norma richiede la forma per iscritto attengono tanto al progetto (o programma o fase) che agli altri elementi essenziali del contratto (la indicazione della durata; il corrispettivo; le forme di coordinamento; le eventuali misure per la tutela della salute).

Più in generale non si capisce come possa essere richiesta (caso più unico che raro) l'osservanza di due diversi oneri formali riferiti al medesimo tipo negoziale (ed in parte agli stessi elementi del contratto); senza che da ciò possano derivare assurde conseguenze. Ad es. non si capirebbe perché, pur in presenza di un contratto a progetto redatto per iscritto in modo conforme ai plurimi requisiti stabiliti dall'art. 62, la mancanza della forma per altri eventuali requisiti del contratto dovrebbe generare la grave conseguenza della nullità di tutto il rapporto, travolgendo lo stesso progetto (ed in via retroattiva, essendo pure inapplicabile l'art. 2126 c.c. c.c. che è da riferirsi al solo lavoro subordinato).

Va infatti osservato che in difetto di una diversa previsione di legge su questo specifico punto, l'unica conseguenza derivante dalla mancanza del requisito formale ad *substantiam* sarebbe la nullità del contratto (ovvero il venir meno dello stesso vincolo contrattuale); non certo la trasformazione

del rapporto in lavoro dipendente, prevista dall'art. 69 comma 1, solo per la carenza dei requisiti sostanziali del progetto (e del lavoro autonomo, come si vedrà).

3. Parimenti infondato è poi l'assunto secondo cui l'aver iniziato il lavoro prima della stipula del progetto formale dimostrerebbe che il contratto della ricorrente fosse un normale contratto di lavoro subordinato.

Anche questo argomento si rivela fragile sul piano logico-giuridico, (oltre a non essere adeguatamente comprovato nel suo substrato di fatto ovvero che la ricorrente abbia effettivamente iniziato a lavorare prima della stipula). Infatti ammesso, e non concesso, che il contratto abbia avuto inizio prima della redazione del contratto formale, ciò non potrebbe comunque comportare che il rapporto di lavoro si debba intendere come rapporto di lavoro subordinato (ed a tempo indeterminato).

Questa conseguenza, come già detto, deve infatti intendersi comminata dall'art. 69, comma 1 solo per la mancanza del progetto (*“senza l'individuazione di uno specifico progetto”*); e non per il solo fatto che il rapporto abbia avuto inizio prima della stipula per iscritto del progetto. In altri termini perché si verifichi la conseguenza voluta dalla legge occorre accertare che mancava non solo il requisito formale del progetto ma anche i requisiti sostanziali del progetto. E non basta perciò sostenere di aver iniziato a lavorare con contratto a progetto prima della redazione del contratto; altrimenti verrebbero a profilarsi palesi incongruenze, foriere anche di questioni di illegittimità costituzionale non solo sotto il profilo della violazione del noto principio d'indisponibilità del tipo (inteso anche nel senso del tipo lavoro autonomo); quanto soprattutto per

L'irrazionalità manifesta della normativa che nell'art. 62 prevede espressamente un requisito di forma ad probationem e nell'art. 69, 1° comma accorderebbe alla sua violazione una sanzione che nel rapporto di lavoro (a carattere subordinato) è tipica della mancanza di un requisito di forma ad substantiam (comminando cioè la conversione del contratto).

Tali vizi verrebbero immediatamente in rilievo se l'inizio del rapporto a progetto prima della sua formalizzazione per iscritto fosse sempre, e per ciò solo, sanzionato con la conversione in contratto a tempo indeterminato; anche nell'ipotesi in cui fossero comunque provati nel giudizio tutti gli elementi sostanziali del progetto (e della collaborazione di natura autonoma) ovvero anche nell'ipotesi in cui le stesse parti abbiano successivamente redatto un formale progetto.

4. Si spiega perciò come per superare una normativa carica di insidie interpretative, la stessa circolare del Ministero del Lavoro 08.01.2004 n. 1 (superando, forse, gli stessi limiti che un atto amministrativo deve osservare nel suo rapporto con la legge) ha prima affermato che il progetto (o programma di lavoro o fase) costituisca “una mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa”; e poi, di conseguenza, ha escluso che la sua mancanza possa incidere sulla qualificazione della fattispecie facendole mutare natura; sostenendo che giammai, mancando la modalità organizzativa del progetto, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa possa divenire un tipo di contratto diverso; sostenendo invece che la previsione di legge operi sul terreno della presunzione (semplice), superabile “*qualora il committente fornisca in giudizio prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente*

autonomo".

5. Ad avviso di questo giudice, peraltro, la stessa presunzione iuris tantum, non è da correlare alla sola mancanza del requisito scritto, ma esclusivamente alla mancanza dell'elemento sostanziale dello specifico progetto (mentre come già detto la prima mancanza rileva solo a livello probatorio); sempre, anche quando l'acquisizione di questo dato (ovvero della mancanza dello specifico progetto) all'interno del giudizio derivi dal fatto che il committente non riesca a dimostrare – per la limitata possibilità di fornire la prova per testi del progetto in difetto dello scritto ad probationem, ristretta praticamente alla perdita incolpevole del documento - l'esistenza del progetto; anche in tal caso, infatti, dovrà ritenersi che manchi la prova dello specifico progetto e la medesima conseguenza della conversione verrà comminata non per la mancanza dello scritto, ma sempre per la mancanza del requisito sostanziale.

6. Ad ogni modo le insidie interpretative indubbiamente esistenti nella normativa in esame non si possono certamente superare come fa la difesa attorea che (a pagina 4, rigo 22) riporta in modo errato lo stesso contenuto dell'art 69 scrivendo che la norma dispone che i rapporti *“instaurati senza scritto e senza l'individuazione di uno specifico progetto ...sono considerati rapporti di lavoro subordinati sin dalla data della costituzione del rapporto”*; trattandosi invece di una disposizione che non esiste.

7. Alla luce di tutto ciò è evidente che l'interpretazione sostenuta dalla difesa attorea non possa essere condivisa nemmeno, in via ipotetica, in relazione alle conseguenze discendenti dall'eventuale inizio del lavoro

prima della stipula del contratto. Oltretutto poi che nel giudizio manca del tutto la prova che la ricorrente abbia svolto in quell'asserito periodo iniziale, prima della formalizzazione del rapporto, una attività diversa (per tipologia, contenuti e modalità) da quella che ha continuato a prestare nei giorni e nei mesi a seguire sulla base del formale contratto (e che, come si vedrà, deve essere qualificata come attività di lavoro a progetto, integrando i requisiti previsti dalla legge).

8. In sostanza lo stesso sfasamento temporale lamentato dalla ricorrente rispetto alla formalizzazione del contratto di lavoro a progetto non porta alla natura subordinata del rapporto: né per la via della nullità formale (che non è comminata dalla legge e si rivelerebbe comunque inidonea allo scopo); né per la via della inesistenza della fattispecie della collaborazione autonoma (che invece è provato esista e che esista nella sua variante del rapporto di lavoro a progetto).

9. Inoltre per quanto occorrer possa - anche ai fini dell'art. 69, 2 comma secondo cui se si dimostra che fossero sussistenti i requisiti sostanziali della subordinazione il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia di fatto realizzatosi tra le parti - va pure osservato che nel giudizio - e per l'intero arco di svolgimento della prestazione, anche rispetto al periodo iniziale - non solo non vi è la prova della subordinazione; ma vi è bensì la prova della effettiva autonomia della lavoratrice; posto che, in difetto di specifici elementi contrari, neppure si riuscirebbe a capire logicamente perché la ricorrente abbia iniziato a lavorare come subordinata, per farsi autonoma dopo qualche giorno.

10. Resta da dire poi (e solo per completezza di motivazione) che comunque non è stata data nemmeno una idonea prova dello svolgimento dell'attività di lavoro prima della redazione del progetto ed a partire dal 22.1.2004, come sostenuto in ricorso. Gli stessi elementi che, secondo la ricorrente, svelerebbero sul piano probatorio tale vicenda, si rivelano invece, ad avviso di questo giudice, elementi di nessuna efficacia sotto il medesimo aspetto.

10-a) Anzitutto tale deve essere considerato l'indizio tratto dall'entità del compenso erogato per il primo periodo di attività (concordato nel contratto per complessivi Euro 17.736,00 e suddiviso dalle parti nel contratto in una prima rata di importo pari ad Euro 3.501,00 ed in successive rate di Euro 2.847,00). Come mai questa differenza di importi – chiede la difesa attorea - ? se non per compensare giorni di lavoro precedenti all'inizio del contratto?

Si tratta di un'illusione argomentata in modo fallace; non tanto perché il contratto sia sovrano sul punto della quantificazione, suddivisione e modalità di erogazione del compenso (la legge si preoccupa di stabilire soltanto che il compenso debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito); quanto perché non è vera la premessa maggiore, ovvero che i periodi di lavoro posti a confronto in base al formale contratto fossero tutti di pari estensione temporale; al contrario anche prendendo a riferimento il contratto scritto (che è del 02.02.2004) il primo compenso (corrisposto il 10.03.2004) è destinato a coprire un periodo di lavoro più ampio rispetto alle rate di compenso successive (erogate ogni 10 del mese successivo); non si tratta perciò di periodi eguali

compensati in misura diseguale; sicchè l'argomentazione della difesa (il primo compenso era più elevato perchè era più ampio il primo periodo di lavoro) è compatibile sia con l'inizio del rapporto al 21.01.2004 che con l'inizio del rapporto al 02.02.2004.

Peraltro nemmeno la ricorrente arriva a proporre come ulteriore argomento di verifica logica quello basato sulla divisione del compenso in base alle giornate lavorate; sicchè nessun altro controllo è possibile su tale questione che deve quindi ritenersi in sé conclusa.

10-b) Privo di riscontro nelle carte del processo è poi l'assunto secondo cui la stessa tesi sarebbe stata confermata dai testimoni sentiti in giudizio; al contrario non solo non è vero che i testimoni abbiano confermato che la ricorrente abbia lavorato (tantomeno come lavoratrice subordinata) prima della stipula del contratto a progetto; essi hanno bensì escluso la circostanza oppure dichiarato di non ricordare le date con precisione. Una teste ha pure chiarito in modo preciso che la ricorrente si era recata in azienda prima della data del contratto "diverse volte...ma per conoscere l'ambiente"; ciò che appare anche coerente sul piano logico poiché, vista la delicatezza dei compiti insiti nel progetto, era anche ovvio che la ricorrente si rendesse conto degli obblighi che andava assumendo sopra di sé prima di iniziare il lavoro.

10-c) Neppure può essere ritenuto di rilievo ai fini in discorso il fatto che la ricorrente avrebbe inviato una lettera e-mail prima del 02.02.2004 da un proprio indirizzo di posta elettronica presso la convenuta. Si tratta infatti di una affermazione che si fonda su una fotocopia di una lettera e-mail prodotta in giudizio in modo irrituale, trattandosi di prova documentale

formata prima della causa e che andava prodotta perciò in limine insieme al ricorso. Ad ogni modo la stessa fotocopia nel contesto probatorio in cui si inserisce - per la limitatezza stessa della sua efficacia probatoria ovvero del fatto che la ricorrente abbia inviato una e-mail (perché solo di questo si tratta) - nulla può provare di certo ed univoco sull'attività lavorativa svolta e con la consistenza pretesa dalla ricorrente; nè, tanto meno, sulla sua natura subordinata o autonoma. Sicchè il punto essenziale della causa (la mancanza del progetto; la carenza della collaborazione autonoma) non ne viene minimamente modificato.

Neppure si ritiene necessario dare seguito sul punto alle richieste di CTU o di ispezione giudiziale che - prendendo spunto dalla stessa tardiva produzione - la difesa attorea ha avanzato intendendo con ciò avviare un'ulteriore estensione del thema probandum; e ciò "al fine di verificare presso le ditte MTN spa o Corriere Nieddu Trail, nonché presso la convenuta, tutte le comunicazioni e.mail che sono partite dall'indirizzo personale della ricorrente o ricevute dallo stesso indirizzo".

Si tratta di istanze che svelano la loro natura di richieste essenzialmente esplorative (volte ad acquisire la prova di altri "eventuali" contatti elettronici), come è reso evidente dal fatto che sul punto manca in ricorso la stessa deduzione del fatto da provare, non essendo mai stato affermato che prima della redazione del contratto l'attività lavorativa della ricorrente si sia estrinsecata anche con l'invio di lettere e-mail per motivi di lavoro ad uno o ad altro destinatario. Tutto ciò rende quindi evidente come l'eventuale corso delle medesime istanze verrebbe a configurare una violazione delle regole del contraddittorio. Ed anche perché non si riesce

ad intuire, ove le stesse circostanze fossero state vere, perché mai non siano stati articolati a tempo debito i mezzi di prova idonei.

11. Sulla sostanza del rapporto di lavoro in discussione va poi ribadito che effettivamente le prove acquisite nel giudizio hanno confermato l'esistenza della fattispecie del rapporto di collaborazione a progetto regolata dal titolo VII del d.lgs 276/03; sia quanto alla natura autonoma della prestazione (mancanza del vincolo di subordinazione); sia quanto alla riconduzione del lavoro *“ad un progetto specifico o programma di lavoro a fasi di esso determinati dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa”*.

Nel caso di specie il progetto – individuato, come recita la legge, nel contenuto caratterizzante all'interno dello stesso contratto scritto - aveva *“l'obiettivo di realizzare un ufficio commerciale / operativo pienamente efficiente”*. Si prevedeva inoltre che *“A questo fine la persona responsabile dovrà istruire i propri collaboratori circa l'ordine e la coordinazione dei vari compiti affinché il risultato sia la gestione esemplare del CLIENTE a partire dall'ordine in arrivo, alla partenza della merce, al buon andamento della spedizione. Il tutto sempre rivolto al buon mantenimento della attuale clientela ed all'acquisizione della nuova. Il mercato, esige sempre più maggior professionalità ed il servizio deve rispondere a tale requisito, è dunque essenziale che il personale venga instradato a questo scopo con attenzione”*.

In sostanza, come è stato chiarito bene dai testimoni, la ricorrente aveva

“il compito di creare un ufficio commerciale strutturato con adeguate procedure e una efficace organizzazione delle persone in grado di gestire in autonomia le problematiche dell’ufficio commerciale”; e “di elevare la professionalità degli addetti”.

Perciò la ricorrente *“ha istruito e formato i dipendenti che avrebbero dovuto costituire l’ufficio commerciale ossia Biagi Enrico, Spinelli Arturo, Tronconi Stefania attraverso il coordinamento e la disamina quotidiana di tutte le fasi da affrontare dall’ingresso dell’ordine in azienda formulato dal cliente sino alla sua evasione, culminando nella fatturazione e salve, ovviamente, tutte le situazioni accidentali normalmente riscontrabili nelle transazioni commerciali (contestazione della merce, resi, etc.)* (test. Lucherini Maria Luisa).

12. Ora, sia che la si voglia intendere come progetto in senso stretto o come programma di lavoro, o come fase dell’uno o dell’altro; non v’è dubbio che nel caso di specie l’attività assegnata alla ricorrente configurava una precisa attività, delimitata funzionalmente e temporalmente, cui ineriva un chiaro risultato finale (una più efficace implementazione dell’organizzazione dell’ufficio commerciale).

Ne si capirebbe perché il miglioramento dell’organizzazione di un ufficio o di un reparto aziendale (attraverso l’analisi e la migliore preparazione delle varie fasi di lavoro e l’elevazione professionale dei lavoratori addetti ad esse, allo scopo di far raggiungere loro un’autonoma capacità di gestione delle varie fasi, come spiegato dai testimoni) non possa costituire un obiettivo da conseguire attraverso un contratto a progetto; chè anzi una simile attività, per sua natura delimitata nel tempo e richiedente una

elevata professionalità nel collaboratore, si attaglierebbe, ad avviso di questo giudice, anche all'interno della nozione restrittiva (innovativa, creativa ed eccezionale) di lavoro a progetto; che invece lo stesso legislatore non avrebbe accolto, almeno stando all'interpretazione datane dalla circolare ministeriale prima ricordata che estende il concetto di progetto-programma-fase ad una qualsiasi attività anche ordinaria, connessa all'attività principale o accessoria, che risulti identificabile in base al risultato finale ovvero in base ad un risultato parziale destinato ad essere integrato da altre lavorazioni o risultati parziali.

13. Priva di plausibilità, anche solo sul piano logico, è la diversa tesi sostenuta dalla difesa attorea secondo cui in realtà la ricorrente nel periodo di lavoro era stata assunta per svolgere una mera "attività impiegatizia nell'ambito di un ufficio amministrativo in collaborazione con altri dipendenti".

Basta ribadire che nessun testimone ha confermato tale circostanza; e che tutti hanno invece riferito che la ricorrente non era una semplice impiegata, essendo invece la coordinatrice dell'ufficio commerciale (test. Biagi); ovvero venne presentata come la responsabile dell'ufficio; ed era la persona "che doveva dirigere e organizzare l'ufficio commerciale" ovvero doveva "individuare i problemi e dare le soluzioni per risolverli" (che è in sintesi la migliore definizione, fatta dal teste Spinelli, che vale a caratterizzare sotto il profilo dell'autonomia la sostanza di un rapporto di collaborazione concepito per il conseguimento di un risultato nell'ambito di un'impresa). Tanto più se si pensa poi che fu la stessa ricorrente a redigere "*le linee guida del progetto*" di cui "*ogni tanto discuteva con la*

titolare signora Mentana” (test. in atti).

14. Privo di fondamento è rimasto anche il tentativo fatto della difesa attorea di sostenere che la ricorrente abbia in particolare svolto semplici mansioni come addetta al centralino o addetta alla fatturazione, essendo stato affermato da tutti i testimoni che la ricorrente non ha mai ricoperto quei ruoli; ma “ha solo verificato come venivano espletate queste attività per poter assolvere al meglio al progetto, ossia l’organizzazione dell’ufficio commerciale”. Ovvero la ricorrente si è occupata per brevissimi periodi (circa una settimana) di quei compiti per rendersi “conto dell’attività che si svolgeva nell’ufficio”. “All’inizio ha fatto un giro tra le varie attività del commerciale per vedere cosa fare per migliorare e innovare” (test. Lucherini Maria Luisa); ciò essendo necessario “per individuare i problemi e dare le soluzioni per risolverli”

Del resto più che del centralino la ricorrente si era occupata in quello scorcio iniziale del rapporto della gestione delle telefonate degli agenti e dei clienti; che costituisce un momento cruciale nell’attività dell’ufficio commerciale; così come era altrettanto importante che ella prendesse conoscenza dell’attività di fatturazione (“anche ciò era necessario perché proveniva da un’azienda di servizi e non manifatturiera come la nostra”; test. Biagi).

Nessuno dei testimoni ha poi visto il mansionario prodotto dalla ricorrente sub. 2) sicchè nemmeno sul punto le deduzioni della ricorrente hanno trovato sostegno in riscontri di carattere probatorio.

15. Del tutto insussistenti sono poi nella fattispecie gli estremi della subordinazione, siccome manca del tutto la prova che la ricorrente fosse

assoggettata ad un vincolo di natura personale che ne abbia determinato l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua libertà. Mentre per contro vi è la prova ampia dell'autonomia della lavoratrice siccome i testimoni (rispondendo negativamente ai capitoli articolati in ricorso) hanno affermato che "non è vero" che la ricorrente abbia svolto la sua attività sotto la direzione gerarchica della signora Franca Mentana che le avrebbe impartito direttive (ad es. test. Biagi "Non è vero, io non ho mai sentito la signora Mentana impartire direttive. Vedevo invece che si ritrovavano nell'ufficio della titolare per parlare"). La ricorrente invece "interloquiva con la signora Mentana ma non veniva diretta da questa"; "aveva un'autonomia decisionale nel trattare con i clienti ed anche rispetto a noi". Inoltre la stessa ricorrente si gestiva il tempo di lavoro siccome "non era legata agli orari di lavoro"; "non aveva il badge per segnare l'orario di lavoro come gli altri dipendenti" (test. Rubboli); "ha fatto delle assenze", "ha fatto delle ferie"; ma non vi è prova che abbia dovuto chiedere permessi ad alcuno per usufruirne.

16. Gli stessi testimoni hanno poi sostenuto, rispondendo affermativamente ai capitoli articolati dalla convenuta, che la ricorrente, *nello svolgimento della propria attività, operava nell'ambito della propria piena discrezionalità tecnica, adoperandosi nel conseguimento del progetto con la propria autonomia professionale, senza alcuna forma di eterodirezione da parte dell'impresa.*

La ricorrente era tenuta unicamente a coordinarsi con la realtà aziendale in cui si andava ad inserire l'ufficio commerciale da realizzarsi, aderendo

alle linee guida commerciali seguite dall'azienda, rappresentate alla signora Delfino dalla legale rappresentante dell'impresa medesima, con la quale la collaboratrice si rapportava direttamente senza sottostare ad alcuna dipendenza gerarchica nè, tanto meno, potere disciplinare di sorta.

La signora Franca Mentana, legale rappresentante dell'azienda, nel periodo di vigenza del contratto de quo era spesso fuori sede per ragioni di lavoro.

In azienda era inesistente una figura delegata dall'amministratrice alla "sorveglianza" e/o "direzione" dell'operato della signora Delfino.

La signora Delfino godeva della più completa autonomia e discrezionalità tecnica, limitandosi a coordinarsi con la legale rappresentante e svolgendo nei confronti di questa la necessaria attività di report circa i progressi del realizzando progetto, altresì ricevendo dalla medesima l'indicazione degli obiettivi commerciali di massima di volta in volta perseguiti dall'azienda stessa.

17. Per quanto attiene la vicenda risolutiva la difesa attorea sostiene, in maniera poco chiara, che quand'anche fosse legittimo il contratto a progetto sarebbe illegittimo il recesso, nonostante esso sia stato esercitato con preavviso ed a termini di contratto (e senza che vi siano altre specifiche doglianze sul punto).

Secondo la difesa attorea il contratto a progetto in questione sarebbe "un contratto a termine minimo (?) anticipatamente risolto in violazione del suddetto termine, nulle tutte le clausole che autorizzino una facoltà di recesso a discrezione del committente recedente".

La legge prevede invece a tale proposito (sub art 67 intitolato “estinzione del contratto e preavviso”) che *“le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale”*.

Si tratta di una formula di legge (una volta tanto) chiara che abilita, in presenza di adeguata previsione contenuta nel contratto di lavoro (qui presente nel punto 7 del documento negoziale), a recedere dal rapporto rispettando la “modalità” del preavviso e senza necessità di addurre “causali” (come è reso evidente dalla vocale disgiuntiva o; e non si capisce perché dove è scritto “o” il ricorrente legga “e”; errore in cui del resto cade anche la circolare ministeriale n.1 del 2004).

Talchè è priva di fondamento la tesi attorea che a tal fine vorrebbe distinguere tra un termine certo ed un termine incerto; e che sostiene “l’incompatibilità ontologica tra preavviso e contratto a tempo determinato” come “dato acquisito nell’ordinamento giuslavoristico..”; senza considerare che qui si parla anzitutto di un rapporto di lavoro autonomo; che è la stessa legge a prevedere la modalità del preavviso (addirittura intitolandovi la norma); e che è sempre la legge a stabilire che le parti possono predeterminare ulteriori causali o modalità di recesso; che in ogni caso, nell’ambito di un contratto di lavoro autonomo ex artt. 2222 ss .c.c., le parti, anche in assenza dell’art. 67 del dlgs.276, sarebbero state comunque libere di regolare con analoghe pattuizioni il recesso dal contratto (con preavviso) nel rispetto dell’art. 1322 c.c.

18. Per tutte le considerazioni fin qui esposte il contratto in oggetto deve

ritenersi legittimamente stipulato ai sensi del dlgs. 276/2003. Il ricorso risulta invece privo di fondamento e deve essere respinto. Motivi di equità e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.

P.Q. M.

Visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:

Respinge il ricorso.

Compensa le spese.

Ravenna, 25.10.2005

Il Cancelliere

Il Giudice

dott. Roberto RIVERSO

Depositato in Cancelleria il

Il Cancelliere